



RITIRO PRODOTTI

Fascicolo Informativo

Contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dal ritiro di prodotti dal mercato

Il presente Fascicolo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

ITALIANA
assicurazioni
GRUPPO REALE MUTUA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

RITIRO PRODOTTI

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”

**Nota informativa aggiornata al 01/01/2014.
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: www.italiana.it**

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. INFORMAZIONI GENERALI**

- a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua
- b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia
- c) Telefono 02/397161 – fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it - e-mail: benvenutinitaliana@italiana.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella Legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all'albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 367 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 327 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 177%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.italiana.it è **disponibile un'Area Riservata** che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO: salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.

La scadenza contrattuale è quella indicata nella scheda di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.

AVVERTENZA: se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Italiana Assicurazioni, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto: la disdetta ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all'Art. 9 delle condizioni di assicurazione.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto "**R.C. Ritiro Prodotti**" contiene garanzie assicurative volte a tutelare il ritiro diretto e il ritiro indiretto dei prodotti oggetto della copertura assicurativa.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Esse sono rispettivamente indicate nell'art. 12 e all'art. 17 – Oggetto dell'Assicurazione.

AVVERTENZA: le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti punti: **SEZIONE RITIRO DIRETTO 13) "Spese rimborsabili", 14) "Rischi esclusi", 15) "Massimale", 16) "Scoperto". SEZIONE RITIRO INDIRETTO: 18) "Spese rimborsabili", 19)**

“Rischi esclusi”, 20) “Massimale”, 21) “Scoperto”. Norme comuni ad entrambe le sezioni: 23) “Persone non considerate terze”, 25) “Massimali non cumulabili”, 26) “Estensione territoriale”, 28) “Gestione delle vertenze di danno – spese legali”.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare il risarcimento dovuto da Italiana Assicurazioni occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti dei massimali e dei massimi risarcimenti, entro i quali Italiana Assicurazioni interviene.

I) Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di massimo risarcimento:

	A	B	C
Entità del danno	€ 750	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300	€ 600
Limite di massimo risarcimento	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000

Esempio A: il danno indennizzato sarà di € 550 (ottenuto sottraendo da € 750 lo scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: il danno indennizzato sarà di € 1.200 (ottenuto sottraendo da € 1.500 il 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: il danno indennizzato sarà di € 2.000 (ottenuto sottraendo da € 3.000 il 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

II) Esempio di applicazione del massimale di polizza:

	A	B	C
Entità del danno	€ 250.000	€ 600.000	€ 1.500.000
Massimale di polizza	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
Danno risarcibile a carico della Compagnia	€ 250.000	€ 600.000	€ 600.000
Danno a carico dell'Assicurato	€ 0	€ 0	€ 900.000

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITÀ

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono espresse sulla scheda di polizza.

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Italiana Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Italiana Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio Italiana Assicurazioni, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio: costituisce aggravamento del rischio il fatto che il prodotto venga impiegato nell'ambito dell'industria aeronautica senza che ciò venga comunicato alla compagnia.

6. PREMI

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile

– in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata per tutte le annualità, se il contratto è poliennale)

oppure

– a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa vigente),
- assegno bancario o circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

7. RIVALSE

AVVERTENZA: Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Italiana Assicurazioni si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro.

8. DIRITTO DI RECESSO

Il contraente, in caso di durata poliennale, ha facoltà di recedere annualmente dal contratto ai sensi di legge.

AVVERTENZA: dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza la Società ha la facoltà di recedere dal contratto secondo i termini e le modalità previste dall'art. 8 "Disdetta in caso di sinistro" delle Condizioni Contrattuali.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 180 D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (di seguito Codice delle Assicurazioni Private), le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

Italiana Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

11. REGIME FISCALE

Per le garanzie Responsabilità civile verso terzi si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%; Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA: le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni entro i tempi indicati in polizza, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all'art. 20 "Gestione delle vertenze di danno – Spese legali" delle Condizioni di Assicurazione.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana " Italiana Assicurazioni, via M. U. Traiano 18 - 20149 Milano; Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02/39717001, e-mail: benvenutitaliana@italiana.it. **Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.**

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può attivare la rete FIN-NET di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito **www.ivass.it**, sezione "Per il consumatore", oppure inoltrando reclamo all'Ivass con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET .

14. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

15. MEDIAZIONE

Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali potrà, preliminarmente esperire la procedura di mediazione prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è il seguente:

ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONSUMATORE

Il consumatore del prodotto finale.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

FATTURATO

Il volume degli affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili.

FRANCHIGIA

Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRODOTTI FINITI

Prodotti, nei quali i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte quali componenti, destinati al consumatore finale o al distributore.

PRODUTTORE FINALE

Produttore di prodotti finiti.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO (sezione I)

Il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza.

SINISTRO (sezione II)

La richiesta di risarcimento presentata dall'Assicurato per le spese per il ritiro dal mercato di prodotti finiti destinati al consumatore finale.

SOCIETA'

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Andrea Bertalot



RITIRO PRODOTTI

CONDIZIONI CONTRATTUALI

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello RCG55191, contenente le Condizioni Contrattuali e la nota informativa comprensiva del glossario e della scheda di polizza modello RCG55190 riportante le somme assicurate. Con la firma della scheda di polizza modello RCG55190 il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel fascicolo Informativo modello RCG55191

Aggiornate al 01/06/2013

PREMESSA

Premesso che l'Assicurato ha in corso con Italiana Assicurazioni S.p.A. la polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Prodotti come indicato nel modello di polizza Mod. RCG55190, resta tra le Parti convenuto che l'efficacia della presente assicurazione è subordinata alla validità della predetta polizza di Responsabilità Civile Prodotti.

L'assicurazione viene prestata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato sulla Proposta-Questionario Mod. RCG55192 che forma parte integrante della polizza.

DEFINIZIONI	PAG.	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	"	4
SEZIONE I - RITIRO DIRETTO	"	5
SEZIONE II - RITIRO INDIRETTO	"	6
NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II	"	7



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONSUMATORE

Il consumatore del prodotto finale.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

FATTURATO

Il volume degli affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili.

FRANCHIGIA

Parte del danno risarcibile espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

PARTI

Il Contraente e la Società.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRODOTTI FINITI

Prodotti, nei quali i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte quali componenti, destinati al consumatore finale o al distributore.

PRODUTTORE FINALE

Produttore di prodotti finiti.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO (sezione I)

Il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza.

SINISTRO (sezione II)

La richiesta di risarcimento presentata dall'Assicurato per le spese per il ritiro dal mercato di prodotti finiti destinati al consumatore finale.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'inden-

nizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

ART. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE I - RITIRO DIRETTO

ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato, **nei limiti di cui all'art. 13**, le spese sostenute per il ritiro dal mercato dei prodotti indicati nella scheda di polizza, dopo la consegna a terzi, qualora il ritiro stesso si renda necessario per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato, che abbia determinato il verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) i prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte, per lesioni personali o per distruzione o deterioramento di cose;
- b) vi sia documentata possibilità che i prodotti arrechino danni a terzi per morte, per lesioni personali o per distruzione o deterioramento di cose;
- c) i prodotti siano stati oggetto di provvedimenti e/o prescrizioni disposti dall'Autorità Pubblica, in quanto costituenti un pericolo per la salute e/o la sicurezza dei consumatori o utilizzatori terzi.

L'assicurazione opera inoltre quando le circostanze sopra elencate siano conseguenti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti imputabile a persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.

ART. 13 - SPESE RIMBORSABILI

La Società rimborsa esclusivamente le spese:

- a) **per l'analisi dei prodotti al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;**
- b) **sostenute dall'Assicurato per una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali e ai distributori nel più breve tempo possibile, e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità Pubblica;**
- c) **per il trasporto, l'imballaggio e l'immagazzinaggio temporaneo dei prodotti;**
- d) **per la distruzione dei prodotti, purché questa sia stata ordinata dall'Autorità Pubblica, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per l'eventuale trasporto, imballaggio e immagazzinaggio temporaneo;**
- e) **per la riparazione dei prodotti effettuata presso il consumatore, in alternativa al ritiro, qualora tali spese, comprensive degli eventuali danni necessariamente cagionati per effettuare la riparazione stessa, siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto, l'imballaggio e l'imma-**

gazzinaggio temporaneo.

ART. 14 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non opera:

- a) **per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;**
- b) **per il ritiro di prodotti complessi nei quali siano entrati a far parte, quali componenti, i prodotti indicati nella scheda di polizza;**
- c) **per il ritiro dei prodotti indicati nella scheda di polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti;**
- d) **per il rimborso del controvalore dei prodotti;**
- e) **nei casi di riparazione, per il rimborso delle spese per eventuali migliorie;**
- f) **per il rimborso delle spese sostenute per pubblicità, vendite promozionali, campagne di relazioni pubbliche volte a riottenere la fiducia del pubblico;**
- g) **per spese derivanti da impegni contrattualmente assunti;**
- h) **nel caso in cui il sinistro sia riconducibile ad un comportamento doloso dell'Assicurato.**

ART. 15 - MASSIMALE

L'assicurazione è prestata entro il massimale indicato nella scheda di polizza sotto la dicitura "SEZIONE I – RITIRO DIRETTO – MASSIMALE". Il massimale previsto rappresenta il massimo esborso della Società:

- per ogni sinistro;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione;
- per più sinistri originati da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi periodi annui di assicurazione; a tale proposito si conviene che la data del primo sinistro sarà considerata come data di tutti i sinistri, anche se verificatisi successivamente alla cessazione del contratto.

ART. 16 - SCOPERTO

L'assicurazione è operante con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% delle spese derivanti da ciascun sinistro, con il minimo di € 5.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE II - RITIRO INDIRETTO

ART. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti di cui all'art. 18**, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le spese sostenute dal produttore finale per il ritiro dal mercato dei prodotti finiti, nei quali siano entrati a far parte i prodotti indicati nella scheda di polizza, dopo la loro consegna a terzi, qualora si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- a) i prodotti finiti abbiano causato danni a terzi per morte, per lesioni personali o per distruzione o deterioramento di cose;
- b) vi sia documentata possibilità che i prodotti finiti arrechino danni a terzi per morte, per lesioni personali o per distruzione o deterioramento di cose;
- c) i prodotti finiti siano stati oggetto di provvedimenti e/o prescrizioni disposti dall'Autorità Pubblica, in quanto costituenti un pericolo per la salute e/o la sicurezza dei consumatori o utilizzatori terzi.

L'assicurazione opera inoltre quando le circostanze sopra elencate siano conseguenti a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale dei prodotti imputabile a persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge.

ART. 18 - SPESE RIMBORSABILI

La Società tiene indenne l'Assicurato **esclusivamente per le spese da risarcire al produttore finale per:**

- a) **l'analisi dei prodotti indicati nella scheda di polizza, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;**
- b) **una ragionevole comunicazione dei motivi che giustificano il ritiro, fatta ai consumatori finali e/o ai distributori nel più breve tempo possibile e con le modalità eventualmente imposte dall'Autorità Pubblica;**
- c) **il trasporto, l'imballaggio e l'immagazzinaggio temporaneo dei prodotti finiti;**
- d) **la distruzione dei prodotti finiti, purché questa sia stata ordinata dall'Autorità Pubblica, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione e quelle per l'eventuale trasporto, imballaggio e magazzino temporaneo;**
- e) **la riparazione dei prodotti finiti qualora**

tali spese, comprensive degli eventuali danni necessariamente cagionati per effettuare la riparazione stessa, siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e immagazzinaggio temporaneo.

ART. 19 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non opera:

- a) **per il ritiro di prodotti, diversi dal prodotto finito, nei quali siano entrati a far parte i prodotti indicati nella scheda di polizza;**
- b) **per il ritiro di prodotti immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;**
- c) **per il rimborso del controvalore dei prodotti;**
- d) **nei casi di riparazione, per il rimborso delle spese per eventuali migliorie;**
- e) **per il rimborso delle spese sostenute per pubblicità, vendite promozionali, campagne di relazioni pubbliche volte a riottenere la fiducia del pubblico;**
- f) **per spese derivanti da impegni contrattualmente assunti;**
- g) **nel caso in cui il sinistro sia riconducibile ad un comportamento doloso dell'Assicurato.**

ART. 20 - MASSIMALE

L'assicurazione è prestata entro il massimale indicato nella scheda di polizza sotto la dicitura "SEZIONE II - RITIRO INDIRETTO - MASSIMALE". Il massimale previsto rappresenta il massimo esborso della Società:

- per ogni sinistro;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione;
- per più sinistri originati da un medesimo difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in diversi periodi annui di assicurazione; a tale proposito si conviene che la data del primo sinistro sarà considerata come data di tutti i sinistri, anche se verificatisi successivamente alla cessazione del contratto.

ART. 21 - SCOPERTO

L'assicurazione è operante con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 20% di ciascun sinistro, con il minimo di € 5.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II

ART. 22 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i prodotti indicati nella scheda di polizza, siano stati consegnati a terzi nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia iniziata prima della scadenza del contratto.

ART. 23 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- le società che, rispetto all'assicurato che non sia una persona fisica, sono qualificati come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2059 C.C.

ART. 24 – EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Nel caso in cui per un medesimo sinistro potessero valere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con la Società per il medesimo rischio, le Parti si danno atto che, per tale sinistro, sarà efficace esclusivamente la garanzia prestata dal presente contratto.

ART. 25 – MASSIMALI NON CUMULABILI

Nel caso in cui per un medesimo sinistro potessero valere entrambe le Sezioni I e II, si precisa che il massimo risarcimento a carico della Società non potrà superare il massimale indicato nella scheda di polizza nella "SEZIONE I – RITIRO DIRETTO".

ART. 26 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, che siano stati consegnati nei territori dei Paesi Europei (escluso la Russia), e per le operazioni di ritiro effettuate nei territori di tali paesi.

ART. 27 – REGOLAZIONE PREMIO

- Qualora **il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili** (fatturato, ecc.), esso **viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo** annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
- Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione** o della minore durata del contratto, **il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari** e, cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
 - del fatturato (esclusa l'I.V.A.);
 - degli altri elementi variabili previsti in polizza.**Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione della Società sull'ammontare dell'eventuale conguaglio, che si presume comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente.**
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
- Nel caso in cui il Contraente, nei termini previsti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.**
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, **la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti di ugual misura.

- d) Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Qualora il premio sia convenuto, anche in parte, in base al fatturato (esclusa I.V.A.), il Contraente, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, deve fornire alla Società fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A.


- e) La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e/o controlli sulle documen-

tazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per i quali **l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.**

ART. 28 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.



Mod. RCG55191



Per la tutela dell'**attività lavorativa**



COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia - Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - Internet: www.italiana.it
Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N.7851
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

www.italiana.it

GRUPPO REALE MUTUA